

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3052

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GAGLIARDI, BOLOGNA, DELLA FRERA, NAPOLI, PEDRAZZINI,
ROSPI, RUFFINO, SILLI**

Modifiche all'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo straordinario per l'assistenza ai soggetti portatori di disabilità grave

Presentata il 23 aprile 2021

ONOREVOLI COLLEGHI ! – L'assistenza ai soggetti portatori di disabilità grave rappresenta un compito fondamentale dello Stato sociale, fondato sul principio di solidarietà.

L'assistenza ai disabili è garantita attraverso una molteplicità di strumenti, che consentono al soggetto portatore di disabilità grave di beneficiare dell'assistenza dei propri congiunti che, qualora lavoratori dipendenti, hanno la possibilità di fruire di specifici permessi e congedi retribuiti.

L'ambito di applicazione di questi strumenti è stato via via ampliato, per effetto di pronunce della Corte costituzionale, a cui hanno fatto seguito interventi correttivi del legislatore.

Oggetto di interesse è la disposizione del comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di congedi per gravi e documentati motivi familiari, che consente ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati di richiedere un periodo di congedo non retribuito, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Tale congedo, ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, spetta, altresì, nel caso di assistenza a soggetto con *handicap* in situazione di gravità

accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La presente proposta di legge mira a superare una segnalata anomalia dell'attuale sistema di congedi, che consiste nell'esclusione, dai soggetti che possono beneficiare del congedo straordinario in esame, del nuovo coniuge (cosiddetto « patrigno » o « matrigna ») del genitore di un soggetto portatore di disabilità grave.

L'attuale normativa esclude, infatti, dalla possibilità di fruire del congedo straordinario i lavoratori autonomi; pertanto, laddove il genitore « naturale » del soggetto disabile sia un lavoratore autonomo, si determina in capo a esso la necessità di scegliere tra due possibilità: prestare assistenza al disabile, rinunciando ad apportare il sostentamento economico necessario al mantenimento della famiglia, ovvero continuare a garantire tale sostentamento con pregiudizio alle necessità di assistenza del disabile.

In tale contesto, è evidente che la disponibilità di un soggetto, ancorché non legato al disabile da un rapporto (naturale o adottivo) di filiazione, ma che ha instaurato con il nucleo familiare del disabile un oggettivo rapporto quotidiano, in quanto coniuge del genitore e convivente, costituisca una risorsa che merita di essere valorizzata nell'ottica di garantire la giusta assistenza alla persona fragile, consentendo di meglio raggiungere la finalità perseguita dallo strumento.

La presente proposta di legge è, dunque, finalizzata a inserire tra gli aventi diritto al

congedo straordinario la figura del coniuge del genitore del soggetto portatore di disabilità grave, in posizione subordinata rispetto al coniuge convivente e al padre e alla madre del disabile.

Allo scopo di rendere più chiaro il disposto normativo, si riformula, inoltre, la graduazione degli aventi diritto al congedo, prevedendo un elenco suddiviso per punti.

Si intende, inoltre, esplicitare che la condizione di « mancanza » che consente al soggetto appartenente al grado inferiore di fruire del congedo straordinario attiene, altresì, all'ipotesi in cui il soggetto contemplato nel grado superiore non abbia diritto ad accedere alla misura, in quanto lavoratore non dipendente.

A tali fini, si interviene sull'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, sostituendo il comma 5 e introducendo la nuova graduazione degli aventi diritto, comprendente altresì, subordinatamente al coniuge e ai genitori, anche adottivi, del disabile, il nuovo coniuge del genitore del soggetto portatore di disabilità grave.

La regola di graduazione è stralciata dal comma 5 per essere inserita nel nuovo comma 5-*sexies*, che prevede, altresì, la citata precisazione in ordine alla condizione di « mancanza ».

Viene inoltre stralciato, per essere inserito nel nuovo comma 5-*septies*, il termine di sessanta giorni entro cui il congedo può essere fruito.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, finalizzato all'assistenza di soggetto con *handicap* in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuto, nell'ordine:

a) al coniuge convivente;

b) al padre o alla madre, anche adottivi;

c) al nuovo coniuge del padre o della madre, anche adottivi, qualora conviventi con il soggetto con *handicap* in situazione di gravità;

d) a uno dei figli conviventi;

e) a uno dei fratelli o sorelle conviventi »;

b) dopo il comma 5-*quinquies* sono inseriti i seguenti:

« 5-*sexies*. Ai fini del comma 5 del presente articolo, il diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è subordinato alla mancanza, al decesso o alla presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al citato comma 5. Ai fini di cui al presente comma, si considera mancante il soggetto che non ha diritto a fruire del congedo di cui al citato articolo 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000 in quanto lavoratore non dipendente.

5-septies. Il congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, può essere fruito entro sessanta giorni dalla data della relativa richiesta ».



18PDL0143640